



Città di Nardò
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

Approvato con Delibera del C.C. n. 69 del 29/11/2022

Art. 1

Regolamento – Istituzione

1. Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione civica delle ragazze e dei ragazzi, ed al fine di favorire un'ideale crescita socio-culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito nel comune di Nardò il "Consiglio Comunale dei Ragazzi".

2. Il presente Regolamento, - che affonda le proprie radici nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Convention on the Rights of the Child) approvata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 29/11/1989 al fine di tutelare i diritti dei bambini allo sviluppo, alla protezione ed alla partecipazione, - disciplina l'istituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento del C.C.R.R.

Art. 2

Finalità e Funzioni

1. Il C.C.R.R. ha finalità e funzioni proprie e, quindi, una sua specificità rispetto al C.C. degli adulti. Esso garantisce alle ragazze ed ai ragazzi la possibilità di sentirsi soggetti protagonisti della vita cittadina esprimendo la propria idea di città e di vita collettiva attraverso un organo elettivo che li ascolti all'interno delle scuole e che li rappresenti nella relazione con l'Amministrazione Comunale ed il territorio.

Il C.C.R.R. è quindi un'occasione di educazione attiva alla democrazia ed alla cittadinanza.

2. Tale Organismo ha funzioni sia propositive che consultive attinenti alle seguenti tematiche: tutela dei diritti delle/dei minori; cultura, arte e intrattenimento; sicurezza e legalità; informazione e comunicazione; aggregazione, socialità e solidarietà. Tali attività si esplicano attraverso pareri e richieste di informazioni agli Organi dell'Amministrazione Comunale.

La promozione di iniziative e progetti è diretta a migliorare la Città di Nardò.

3. Il C.C.R.R. deve costituire un'esperienza positiva di natura costruttiva ed asettica da ogni riferimento partitico.

Art. 3

Soggetti

Sono coinvolti nel funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi:

- a. le ragazze ed i ragazzi frequentanti le Scuole dalla quarta classe della Primaria fino al secondo anno della Secondaria di II Grado;
- b. i genitori che devono sostenere e valorizzare la partecipazione alla vita democratica dei propri figli;
- c. gli insegnanti, i quali debbono collaborare all'iniziativa e coordinare i diversi momenti organizzativi e gestionali, sostenendo al contempo l'attività delle ragazze e dei ragazzi ed assicurando loro uno spazio idoneo di informazione e di confronto;
- d. il personale comunale che sarà impegnato nella realizzazione del progetto e nello svolgimento delle elezioni;
- e. gli amministratori del Comune in persona del sindaco pro tempore, degli assessori con le rispettive deleghe e dei consiglieri i quali, a conclusione di ogni C.C.R.R., dovranno raccogliere le idee e le istanze promosse al fine di valutarne la loro concreta realizzazione.

Art. 4 **Elettori ed Eletti**

1. Costituiscono il corpo elettorale tutte le ragazze ed i ragazzi frequentanti dalla quarta classe della Primaria al secondo anno della Secondaria di II Grado del territorio comunale di Nardò.
2. Possono essere eletti Consiglieri del C.C.R.R. o ricoprire la carica di Sindaco, le ragazze ed i ragazzi frequentanti dalla quarta classe della Primaria al secondo anno della Secondaria di II Grado del territorio Comunale di Nardò.
3. Il C.C.R.R. é costituito da 24 componenti così come il C.C. degli adulti più il Sindaco e dura in carica 3 anni. I componenti del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi sono così suddivisi:
 - > n. 8 Consiglieri eletti fra gli alunni della Scuola Primaria;
 - > n. 8 Consiglieri eletti fra gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado;
 - > n. 8 Consiglieri eletti fra gli alunni della Scuola Secondaria di II Grado.
4. Il mandato di Consigliere o di Sindaco non prevede ricompense. Tale attività può essere riconosciuta come credito formativo e ritenuta impegno scolastico a tutti gli effetti.

Art. 5 **Modalità e tempi delle elezioni**

1. Le candidature dovranno pervenire entro il 15 ottobre presso le Dirigenze Scolastiche. Le ragazze ed i ragazzi interessati, che potranno candidarsi spontaneamente, dovranno dichiarare per iscritto la loro accettazione.
 2. Entro il 20 ottobre i Dirigenti Scolastici costituiranno le liste dei candidati consiglieri, distinte per ordine scolastico, e dei candidati alla carica di Sindaco, disposti per sorteggio, con l'indicazione del cognome, del nome e della classe di appartenenza.
 3. Ciascuna lista dovrà garantire la rappresentanza di genere in ottemperanza al principio di uguaglianza. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi (con arrotondamento all'unità superiore per il genere meno rappresentato, anche in caso di cifra decimale inferiore a 0,5).
- Il numero dei candidati consiglieri non può essere superiore a 16 per la Scuola Primaria, 16 per la Scuola Secondaria di I grado e 16 per la Scuola Secondaria di II grado. Per la carica di Sindaco, le liste di ogni ordine di scuola dovranno prevedere al massimo 3 candidati. Qualora ci sia un numero maggiore di candidati, gli Istituti Scolastici possono individuare criteri di selezione o ammettere un numero superiore di candidature.

4. La campagna elettorale avrà inizio a partire dal giorno successivo all'esposizione delle liste. Questa si svolgerà con l'impegno degli studenti nelle forme che, d'intesa con il personale docente, si riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti et similia).
5. Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico (ore 9 - 12) e di norma, il secondo venerdì del mese di novembre, con seggi elettorali costituiti nei plessi di ogni singola scuola.
Ogni seggio è costituito da 5 alunni con funzioni specifiche di Presidente, Segretario e n. 3 Scrutatori.
6. Il materiale necessario per l'elezione viene consegnato e ritirato dall'Amministrazione Comunale che provvederà allo scrutinio, per il tramite della Commissione all'uopo costituita, immediatamente dopo la chiusura dei seggi. La stessa proclamerà i candidati eletti, scrivendone i nomi su di un tabellone che sarà esposto al pubblico.
7. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale sono riportate le liste dei candidati a Sindaco e a Consigliere. La scheda è strutturata in modo da permettere l'indicazione del candidato Sindaco e fino ad un massimo di 2 preferenze per la carica di Consigliere purché riguardanti candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza. In fase di votazione dovrà essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
8. È proclamato Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti.
9. Sono eletti Consiglieri Comunali i primi 8 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in ognuna delle 3 liste relative ad ogni ordine scolastico.
10. Il Sindaco, entro l'ultima settimana del mese di novembre, durante una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, proclamerà ufficialmente la costituzione del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi e consegnerà al neo Sindaco della Città la fascia tricolore la quale sarà indossata nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzierà. Il neo Sindaco a sua volta presta formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune.
11. Entro il mese di dicembre, su convocazione del Sindaco di Nardò, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Art. 6

Durata in carica del Consiglio e sede delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e rimane in carica 3 anni fino all'elezione del nuovo Consiglio.
2. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede Comunale, nell'Aula Consiliare. Esse saranno convocate, una volta sentito il Presidente del Consiglio Comunale della Città, e rese pubbliche. Per particolari esigenze, le sedute potranno essere convocate anche presso i plessi scolastici interessati o presso altre sedi. Nel caso in cui perduri lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 o per altri giustificati motivi le sedute potranno avvenire tramite collegamento da remoto.

Art. 7

Elezione e competenze del Presidente

1. Il C.C.R.R. nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente e del vice Presidente.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto. In caso di parità di voti, si intende eletto il Consigliere più giovane.
3. L'elezione del vice Presidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o suo impedimento, ha luogo con votazione separata e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

4. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio Comunale. La prima seduta é convocata dal Sindaco.

5. Funzioni del Presidente:

- procedere con l'appello dei consiglieri presenti;
- esporre e far eseguire l'Ordine del Giorno;
- leggere eventuali relazioni;
- dare la parola;
- moderare la discussione;
- garantire l'osservanza delle norme del regolamento.

Art.8 Segretario

1. Svolge il ruolo di Segretario un dipendente dell'Amministrazione Comunale, dell'Area Cultura - Pubblica Istruzione.

2. Il Segretario ha il compito di:

- a. trascrivere quanto prodotto dal Consiglio (relazioni, avvisi, verbali);
- b. inviare la comunicazione delle sedute straordinarie e ordinarie del Consiglio;
- c. registrare le presenze e le assenze;
- d. verificare le giustificazioni dei Consiglieri assenti;
- e. prenotare gli interventi;
- f. redigere il verbale del Consiglio in forma completa e con linguaggio adeguato alle ragazze ed ai ragazzi;
- g. inviare i verbali alle istituzioni scolastiche che provvederanno a trasmetterli ai Consiglieri.

Art.9 Ordine del Giorno

1. L'Ordine del Giorno viene formulato dai componenti del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi e deve essere inviato al Sindaco ed al Presidente del Consiglio della Città.

Art. 10 Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce, ordinariamente, ogni sei/otto settimane.
2. Il Consiglio si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
3. Il Consiglio si riunisce al di fuori dell'orario scolastico perché le sedute sono pubbliche.

Art. 11 Numero Legale

1. Per la validità delle sedute é necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri, al momento dell'appello.
2. Nel caso in cui il Consiglio non raggiunga il numero legale necessario per la validità della seduta, si deve ricorrere ad una ulteriore convocazione.
3. I Consiglieri dovranno far pervenire la giustificazione, per l'eventuale assenza in Consiglio, al Segretario. Dopo un numero pari a due assenze ingiustificate, il Consigliere

decade dalla carica e verrà sostituito dal primo dei non eletti della lista della Scuola di appartenenza.

Art. 12 **Modalità di intervento**

1. Il Consigliere che vuole prendere la parola in Consiglio, dovrà prenotare l'intervento al Presidente del Consiglio alzando la mano.
2. Ogni Consigliere può intervenire in ogni seduta del Consiglio con un massimo di tre interventi della durata, di norma, di dieci minuti in tutto, oppure utilizzare l'intero tempo a disposizione in un unico intervento.

Art. 13 **Modalità di votazione**

1. La votazione in Consiglio avviene attraverso la procedura del voto palese e per alzata di mano. In casi particolari, il Consiglio, a maggioranza, può decidere diverse modalità di voto.

Art. 14 **Sostituzioni**

1. Il Consigliere Comunale dimissionario è sostituito con il primo dei non eletti nella rispettiva lista di ogni ordine scolastico.
2. Il Sindaco dimissionario è sostituito con il primo dei non eletti, a maggioranza assoluta di preferenza.

Art. 15 **Nomina della Giunta**

1. Il Sindaco nomina n. 6 Assessori, componenti la Giunta Comunale, tra i Consiglieri eletti e non, n. 2 per la Scuola Primaria, n. 2 per la Scuola Secondaria di I Grado e n. 2 per la Scuola Secondaria di II Grado compreso il Vice Sindaco. La Giunta resta in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi.
2. La Giunta potrà riunirsi secondo le tempistiche e negli spazi che riterrà opportuni al fine di discutere e proporre gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio, previo accordo con le istituzioni scolastiche.

Art. 16 **Partecipazione degli Assessori**

1. Gli assessori partecipano alle adunanze del C.C.R.R. per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, fornire notizie ed informazioni loro richieste dal Consiglio per il tramite del Presidente, senza diritto di voto.

Art. 17 **Modificazioni del Regolamento**

1. Eventuali modifiche del presente regolamento verranno:

- a. deliberate dal Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e trasmesse al Consiglio Comunale della Città di Nardò che dovrà pronunciarsi in merito, secondo gli stessi criteri;
- b. proposte dal Consiglio Comunale della Città di Nardò e sottoposte al voto del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 18

Entrata in vigore e diffusione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuto esecutivo l'atto deliberativo di approvazione del Consiglio Comunale di Nardò. Esso verrà diffuso inviandolo, in copia presso le Scuole di ogni ordine e grado di Nardò.